

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

5-2024

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Giacomo Lucente | Presidente |
| - Carmine Capozzi | Giudice |
| - Giampaolo Fabbrizzi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.30-1/ 2024, proposta da VALENTINO GRANDE (C.F. GRNVNT56H03G273Y), residente in Massarosa (LU);

premesso che il ricorrente ha depositato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art.67 CCII; che all'esito del relativo procedimento, in presenza di contestazioni di due creditori in punto di meritevolezza, il giudice designato ha rigettato la domanda di omologazione; che ai sensi dell'art.70, co.10 CCII il debitore ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata; che tale ultima istanza ha assunto il numero di ruolo 30/1-2024 PU; che i documenti relativi a tale istanza in parte sono presenti nel fascicolo de quo, in parte sono contenuti nel fascicolo originario n.164/1-2023 PU;

ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso e nel fascicolo 164/1-2023, relativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca; che, in particolare, emerge da tali documenti la situazione di crisi del debitore che non riesce con i flussi di cassa mensili (pensione, assegno di reversibilità, pensione di invalidità) al netto delle spese di locazione e del vivere quotidiano, a far fronte alle scadenze dei finanziamenti in atto e al più complessivo indebitamento risultante dalla relazione dell'OCC;

verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt.49, 65, 270 CCII,

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di VALENTINO GRANDE (C.F. GRNVNT56H03G273Y);
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore la dott.ssa Rita Lari dell'ODCEC di Lucca;
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;



- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati personali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscuramento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove presenti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attuazione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Presidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata di ogni utile documento che il debitore vorrà fornire in ordine alle spese mensilmente sostenute, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. d).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 06/03/2024.

Il Giudice estensore
Carmine Capozzi

Il Presidente
Giacomo Lucente

